

SIN Bacino del Fiume Sacco

Relazione conclusiva

Sommario

Executive summary	2
SIN Bacino del Fiume Sacco – Genesi	2
Stato di emergenza socio-economico-ambientale	2
SIN – SIR – SIN	3
Perimetro	4
Valori di fondo naturale	4
Iter procedurali, stato dell'arte	5
Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica	9
Correttivi	9
Conclusioni.....	10

Executive summary

Il presente documento relativo al SIN (Sito di Interesse Nazionale) Bacino del Fiume Sacco - DM 321/2016 -è stato stilato in seguito degli incontri e dei tavoli tenuti nel tempo e intende rappresentare lo stato dell'arte, le importanti evoluzioni e le difficoltà delle imprese, nella fattispecie in cui quest'ultime devono ottenere un'autorizzazione.

Cortocircuiti e criticità degli iter procedurali, vengono di seguito riportati con l'auspicio di arrivare a una sintesi concertata, che ponga le basi per attuare dei correttivi importanti. L'obiettivo generale è raggiungere migliori performance da parte di tutti gli attori coinvolti, in particolare enti e agenzie.

Il risultato sarebbe univoco: un significativo aumento del volume degli investimenti strategici delle aziende, che garantirebbero un livello di competitività del tessuto imprenditoriale maggiore, con importanti ricadute sul territorio che lo ricomprende.

SIN Bacino del Fiume Sacco – Genesi

Un primo sviluppo industriale della Valle del Sacco è storicamente riscontrabile in due distinte aree. Nell'area settentrionale della valle, attorno alle campagne di Anagni – Segni, dove negli anni '30 nacque l'agglomerato industriale di Colleferro e più a sud, a ridosso del Comune di Ceccano. I due poli vennero a convergere nel 1936, quando l'industria bellica Bomprini Parodi Delfino (BPD) di Colleferro, l'impianto di maggior spicco da punto di vista produttivo, iniziò alcuni piani di ampliamento.

Alla fine del conflitto mondiale fu successivamente messa in moto una vera e propria opera di riconversione produttiva, con gli stabilimenti BPD che potenziarono il loro collegamento col mercato chimico in due precise direzioni, quella industriale (intensificando le produzioni di anidrite ftalica, meleica, resine di poliestere) e quella agricola (antiparassitari e insetticidi). A tal proposito proprio dall'intensificarsi della produzione di prodotti destinati all'industria agro-alimentare, è collegata la principale causa della crisi ambientale della Valle, l'**esaclorocicloesano**.

Le principali problematiche ambientali sono altresì riconducibili alla presenza di metalli pesanti e metalloidi nei suoli e acque sotterranee, e inoltre di solventi clorurati in quest'ultime.

A completamento dell'analisi storica, nei prossimi paragrafi, verranno approfondite le caratteristiche geologiche e geochimiche dei terreni costituenti il SIN e le correlazioni tra l'origine vulcanica e la necessità di definire i valori di fondo naturale di taluni elementi, spesso rilevati con concentrazioni superiori alle concentrazioni soglia di contaminazioni fissate.

Stato di emergenza socio-economico-ambientale

L'area è stata oggetto di una contaminazione delle matrici ambientali (suolo/sottosuolo e acque sotterranee) da diverse fonti di inquinamento, certamente connesse alla presenza di attività industriali di diversa tipologia, sia in esercizio sia in disuso, dove i siti produttivi, in

molti casi, confinano o sono nelle immediate vicinanze del fiume Sacco. A contribuire alla contaminazione sicuramente ha concorso anche la presenza di discariche di rifiuti tossici. Gli sversamenti incontrollati inoltre hanno inevitabilmente contaminato il fiume Sacco con pericolosi depositi sul letto, le cui esondazioni poi hanno veicolato la contaminazione nei terreni circostanti, molti dei quali destinati anche ad uso agricolo.

Fatti che hanno portato nel 2005 al ritrovamento di 25 mucche morte lungo il fiume, nei pressi di Anagni, mucche avvelenate dai inquinanti presenti nel corso d'acqua. Quando a seguito di ulteriori accertamenti su un campione di latte proveniente da un'azienda bovina situata nel comune di Gavignano, furono riscontrate concentrazioni di **beta-esaclorocicloesano (β -HCH)** superiori al livello limite di 0.003 mg/kg consentito dalla normativa comunitaria, venne dichiarato lo **stato di emergenza socio-economico-ambientale nel bacino del fiume Sacco (D.P.C.M. 19 maggio 2005)**, che con due diversi provvedimenti, il primo il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2005** che includeva i territori da Colferro a Supino, e poi con successivo **DPCM del 29 ottobre 2010** con il quale venivano inseriti anche i comuni da Frosinone a Falvaterra.

La catena di contaminazione chiudeva il suo ciclo con l'uomo che si nutriva di prodotti agroalimentari risultati avvelenati; in effetti il biomonitoraggio e la sorveglianza sanitaria effettuata a seguito degli accadimenti hanno evidenziato una contaminazione umana di carattere cronico da beta-esaclorocicloesano (fonte Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio- ASL ROMA 1 https://www.izslt.it/wp-content/uploads/2020/10/Michelozzi_Valle-del-Sacco_10_ottobre_2020.pdf).

SIN – SIR – SIN

Lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato con D.P.C.M 6 aprile 2006, 24 aprile 2007, 30 maggio 2008 e 31 ottobre 2008, fino al 31 ottobre 2009. E ancora con D.P.C.M 11 novembre 2011 fino al 31 ottobre 2012.

Successivamente con **decreto n. 7 dell'11 gennaio 2013**, il **MATM** (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) nell'approvare un elenco dei siti che non soddisfacevano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del D.lgs 152/06, **declassava il SIN Sacco a SIR (Sito Interesse Regionale)**, restituendo la titolarità del procedimento alla Regione Lazio.

Quest'ultima ricorse a tale declassamento e con la sentenza del TAR Lazio n. 7586 del 2014 che annulla la precedente attribuzione delle competenze alla Regione, riattribuendo la titolarità sul procedimento amministrativo di bonifica del SIN Sacco che ritorna al MATM.

Perimetro

L'iter amministrativo di ripermetrozaione iniziato nel settembre 2014 e che ha coinvolto tutte le amministrazioni, gli enti e le associazioni, si è concluso poi con il D.M. n. 321 del 22 novembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 293 del 16 dicembre 2016, approvando l'**attuale perimetro del SIN Bacino del Fiume Sacco**. Con Decreto MATM n. 370/STA del 4 agosto 2017 sono state approvate le "Linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la bonifica del SIN Bacino del fiume Sacco", successivamente implementate dalle modifiche normative intervenute sul testo unico ambientale.

Il SIN Bacino del Fiume Sacco ha una superficie complessiva pari a 7.235 ettari, **è il terzo SIN per estensione terra**, su 75.144 ettari, pari al totale estensione SIN Italia (estensione terra). Nel perimetro sono compresi i territori (o parte degli stessi) di **19 comuni** quali: Anagni, Arce, Artena, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Colferro, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Gavignano, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Pofi, Segni, Sgurgola, Supino.

Valori di fondo naturale

Alla luce della contaminazione delle matrici legata all'attività dell'uomo, ciò che è fondamentale ai fini di performare sia la bonifica che gli iter procedurali, è stabilire l'impossibilità di ridurre allo zero le concentrazioni di esaclorocicloesano, dimetalli/metalloidi e dei vari contaminanti che, a seconda dell'area di intervento, vengono riscontrati. Ma bensì far tendere tali valori al livello naturale. Ciò è praticabile solo attivando la **carta dei valori di fondo naturale** e solo così si potrebbero stabilire le soglie di contaminazioni, ove presenti.

Uno studio dell'ISPRA (fonte <https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003900/3987-c2738-m2-u3-p2.pdf>) è stato




Figura 1- SIN Bacino del Fiume Sacco




Figura 2-Ricostruzione paleoambientale dell'area

condotto allo scopo di valutare nei suoli il contenuto di fondo naturale, sulla base dei dati di caratterizzazione del SIN (ed in particolare del comprensorio industriale di Colferro).

La caratterizzazione dei terreni per il SIN Bacino del Fiume Sacco, oltre all'esaclorocicloesano, ha evidenziato elevate concentrazioni di Arsenico (As), Piombo (Pb), Vanadio (V), Rame (Cu), Manganese (Mn) e Zinco (Zn). La presenza si riscontra sia in aree industriali che agricole, in superficie che in sondaggi profondi.

Solo a titolo esemplificativo si riportano alcuni passaggi dell'indagine, che dimostrano e motivano la presenza di tali metalli/metalloidi all'origine vulcanica (figura 2 fonte ISPRA Gianluca Pirani, Antonella Vecchio).

Si è riscontrata la presenza di vulcaniti quaternarie intercalate a depositi alluvionali. Inoltre la potenziale diffusione in ambiente di As, Pb e V, potrebbe essere riconducibile alla diffusione naturale determinata dai processi di alterazione naturale delle rocce madri, (erosione e degradazione dei suoli e dei minerali contenenti i metalli).

Questo aspetto, di cruciale importanza, è emerso nel corso della seduta del 29 ottobre 2020 del Comitato di Indirizzo e Controllo, che ha valutato l'opportunità di **definire i valori di fondo naturali**, per i suoli e le acque sotterranee per il SIN Bacino del Fiume Sacco. Il Comitato ha infine inoltrato la richiesta alla Regione di completare la proposta di Atto integrativo dell'Accordo e i corrispondenti allegati tecnici, con la previsione del citato intervento.

Pertanto nel successivo Atto integrativo all'Accordo di Programma ["Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse nazionale Bacino del Fiume Sacco"](#) sottoscritto in data 21 aprile 2021, sono stati stanziati 850.000 euro per la definizione dei valori di fondo delle acque e dei suoli del SIN Bacino del Fiume Sacco in tutti i comuni.

Alla luce di ciò, la contaminazione delle aree ripariali e di quelle di esondazione del fiume, sono processi diversi svincolati dalla contaminazione dell'area industriale, che può ascrivere anche ad origine endogena. Dunque appare evidente che la procedura attuale di caratterizzazione, contempla gli esiti di un'analisi della contaminazione che può essere di diversa origine (naturale o antropogenica), differente anche per aree, matrici coinvolte, profondità, processo produttivo o fonte di liberazione.

Iter procedurali, stato dell'arte

Nel 2020 con l'introduzione dell'**art. 242-ter D.lgs. n.152/2006 - Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (articolo introdotto dall'art. 52, comma 1, legge n. 120 del 2020)**, si è arrivati all'auspicato snellimento procedurale rispetto alla mole di ritardi degli iter, per alcune categorie di interventi e di opere, che non necessitano della preventiva valutazione da parte di tutti gli enti competenti - *"Interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un*

combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti". Per opere contemplate nell'articolo succitato, per la presentazione ed avvio dei piani di indagine preliminare, i tempi generalmente, se non vi sono contaminazioni rilevate, sono inferiori ai 60gg, che, se paragonati ai piani di caratterizzazione che impiegano circa 6-8 mesi, rappresentano sicuramente uno snellimento.

Ulteriore semplificazione è stata introdotta nell'**art. 252 del D. lgs. 152/2006 al comma 4-bis (comma introdotto dall'art. 53, comma 1, della legge n. 120 del 2020)** – “Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dell'autorità competente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso”.

Tale comma consente lo svincolo della matrice suolo dalla falda, permettendo pertanto di operare, nei casi in cui l'intervento riguardi ovviamente la sola matrice suolo, con valori rientranti nei limiti stabiliti, anche nel caso in cui malgrado la falda presenti sforamenti dei valori e dunque contaminata.

Bisogna sottolineare che in precedenza, ogni iter prevedeva l'avvio di caratterizzazione del sito, con costi elevati. Quest'ultimi, al netto dei tempi autorizzativi comunque incerti, potevano essere giustificati solo a fronte di ingenti investimenti, ma di sicuro non sostenibili per investimenti minori es. un'impresa agricola che voleva realizzare fabbricati ad uso stalla. Rispetto alle **tempistiche** di rilascio delle autorizzazioni, in particolar modo **AUA** (Autorizzazioni Uniche Ambientali) e **AIA** (Autorizzazioni Integrate Ambientali), è emerso come il continuo dilungarsi degli iter procedurali, è nella maggior parte dei casi ascrivibile

alla **carenza di personale** presso enti e agenzie preposte, che risulta sottodimensionato e in alcuni casi, anche non stabilizzato.

Facendo una ulteriore considerazione, bisognerebbe ragionare anche su quanti potenziali iter non vengono avviati e dunque, quanti e quali investimenti non vengono realizzati per via di tempistiche e costi non certi, che impattano negativamente sulla redditività di questi ultimi.

Da non molto tempo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto 26 gennaio 2023 n. 43 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** MASE. A tal proposito un'analisi seppur preliminare sulle opportunità derivanti è stata condotta, e inserita nel presente documento.

Il decreto, in attuazione dell'art. 242-ter D.lgs. n.152/2006, comma 3, individua, per le aree ricomprese nei SIN, le categorie di **interventi c.d. "liberi" che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente.**

La realizzazione di interventi e opere all'interno dei SIN, anche se non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, è assoggettata alla disciplina di cui all'art. 242-ter D.lgs. n.152/2006 e di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. (in via di abrogazione e di cui si attende il relativo decreto di snellimento).

Tale disciplina **non trova applicazione** nel caso di conclusione del procedimento di accertamento dello stato di potenziale contaminazione del sito interessato dall'intervento e dall'opera (Concentrazioni<Concentrazioni Soglia di Contaminazione, Concentrazioni<Concentrazioni Soglia di Rischio), per tutte le matrici (suolo, sottosuolo e acque sotterranee), ovvero decorsi 90 giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 252, comma 4-bis, D.lgs. n.152/2006 (per tutte le matrici).

La disciplina si applica, invece, qualora il sito risulti potenzialmente contaminato o contaminato, anche per una sola matrice.

Il decreto 26 gennaio 2023 MASE, ha distinto le diverse tipologie di interventi e di opere in funzione dell'impatto, anche potenziale, che possono esercitare sulle matrici ambientali e, in funzione di specifiche caratteristiche dell'area interessata, con conseguente diversificazione della procedura di valutazione delle interferenze.

Questa suddivisione ha condotto alla definizione delle seguenti cinque tipologie di interventi e opere:

- a) interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo (art. 4);
- b) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato (art. 5);
- c) interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione (art. 6);
- d) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato, previa acquisizione del quadro ambientale, che rispettano specifici requisiti tecnico-costruttivi e ambientali (art.7);
- e) interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze (art. 8).

Non sono soggette alle disposizioni del citato decreto ministeriale, gli interventi e le opere, ivi compresi gli impianti e le attrezzature, necessari all'attuazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché i pozzi di emungimento per le finalità di cui alla parte quarta, titolo V, del d.lgs. n.152/2006, oggetto di approvazione ai sensi dell'art. 252, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Secondo il vigente quadro normativo, la realizzazione degli interventi e opere nei SIN, laddove prevista, è assoggettata alla preventiva valutazione da parte del MASE ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 242-ter, comma 1, del d.lgs. n.152/2006, o di cui all'art. 25, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, a seconda della tipologia di intervento e opera.

La valutazione delle interferenze è svolta nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale (art. 9, comma 1).

È fatta salva la possibilità da parte del proponente di chiedere la valutazione anche fuori da tali casi, direttamente al Ministero (art. 9, comma 3).

Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e, con un maggior dettaglio, dell'area di intervento, sono acquisiti secondo le modalità indicate all'art. 9, comma 2, in funzione della tipologia di intervento e opera.

Nell'accertamento dello stato di potenziale contaminazione del sito occorre tenere presente la definizione di sito di cui all'art. 240, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.152/2006, che comprende tutte le matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo e acque sotterranee).

Nelle more dell'adozione dei nuovi modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di valutazione delle interferenze prevista dall'art. 9, comma 6, del decreto, la modulistica da utilizzare è la seguente:

- decreto direttoriale n. 46 del 30 marzo 2021, nel caso di interventi e opere che rientrano tra quelli contemplati dall'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- decreto direttoriale n. 113 del 19 luglio 2021, nel caso di interventi e opere che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 del 2017.

Facendo pertanto una **sintesi del citato DM 26 gennaio 2023 n. 43**, al Capo I si definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione, nonché la classificazione delle opere ed interventi e le definizioni.

Al Capo II, trovano dettaglio le Categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze da parte del MASE, le Attività libere (art. 4), gli Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata (art.5), gli Interventi e opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito (art. 6).

Gli Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale (art. 7).

Al Capo III si disciplinano gli interventi, le procedure ed i criteri soggetti a valutazione delle interferenze ed i controlli; in particolare, l'art. 11 detta che le funzioni di controllo, nell'ambito del regolamento, sono esercitate dalla Provincia e dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti, dandone comunicazione al MASE.

L'Agenzia regionale verifica, in particolare, anche mediante ispezioni, prelievi ed analisi, i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato del regolamento. Mentre la verifica in ordine alla qualificazione degli interventi e delle opere secondo le categorie di cui all'articolo 5 compete all'Autorità procedente.

L'allegato al decreto, infine, reca i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali per gli interventi e le opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale.

Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica

Nel 2019 viene stilato l'[Accordo di Programma Prot.0000003 del 12/3/2019](#) tra MATM e Regione Lazio, e successivamente integrato, in cui è prevista l'istituzione del **Comitato di Indirizzo e Controllo, allo scopo di garantire un'adeguata azione di governance e controllo**, sullo sviluppo degli interventi di progettazione per la messa in sicurezza dei 9 siti contaminati del SIN Bacino del Fiume Sacco. Alla fine del 2022 si conclude la fase di progettazione a cui si sono susseguite già alcune gare di appalto per alcuni siti.

Il comitato di controllo, si riunisce almeno ogni sei mesi per fare il punto della situazione, e non essendoci possibilità di appurare lo stato di avanzamento dei lavori sarebbe opportuno convocare una seduta con tutti gli stakeholders, come all'art. 7 comma 4, del suddetto Accordo "*....il Comitato, al fine di assicurare la massima partecipazione delle amministrazioni locali e degli stakeholders presenti sul territorio, interessati dagli interventi, convoca un'apposita seduta per comunicare gli esiti delle valutazioni effettuate*".

Correttivi

Dall'analisi dei vari aspetti emersi, che chiaramente non esauriscono tutte le problematiche relative al SIN, ma che come evidenziato impattano maggiormente sulle dinamiche trattate, è di cruciale interesse valutare i seguenti correttivi:

- Definizione della Carta dei valori di fondo naturale, al fine di separare la contaminazione dai valori normalmente presenti. Il SIN Bacino del Fiume Sacco non presenta una contaminazione chimica univocamente ascrivibile a un singolo processo produttivo circoscritto, ma piuttosto una contaminazione variegata pluriennale, che si diffonde su un fronte molto vasto e riguarda più matrici e più inquinanti;
- Aumentare il personale coinvolto negli iter procedurali, adeguatamente preparato, stabilizzato e in numero sufficiente a predisporre le istanze in tempi certi;
- Procedurizzare determinati aspetti allo scopo di ottenere una visione complessiva degli iter, promuovendo la massima condivisione dei vari passaggi da

- implementare. In questo modo, sia i richiedenti che il personale tecnico e amministrativo avranno un approccio standardizzato anziché individuale;
- Istituire una Cabina di regia locale che possa puntualmente fare da connettore tra tutti gli attori coinvolti e gli enti, il Comitato di indirizzo e controllo e le agenzie.

Conclusioni

È trascorso quasi un ventennio dalla dichiarazione dello stato di emergenza, e poco è cambiato da allora. Anzi, potremmo dire che la situazione è peggiorata rispetto alle conseguenze che il quadro di incertezza determina, sulla salute umana, sull'ambiente e sul tessuto imprenditoriale. Il cronoprogramma relativo allo stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica dei 9 siti individuati, è bloccato alla fase di affidamento dei lavori. Come spesso accade per le questioni ambientali, l'eccesso di burocrazia ha finora impedito di adeguare l'organizzazione e le risorse necessarie, per gestire uno dei Siti di Interesse Nazionale più vasti e complessi del nostro paese, caratterizzato dalla molteplicità delle fonti di contaminazione.

Le aziende sono state lasciate sole ad affrontare iter complessi, lunghi e dagli esiti incerti. Questo documento si propone di sottoporre ad una attenta valutazione alcuni correttivi cruciali, chiaramente non esaurienti a risolvere la complessità determinata dalla presenza di un Sito di Interesse Nazionale sul nostro territorio, ma che pongono certamente nella giusta direzione soluzioni ad alcune esigenze, non più procrastinabili.

Il forte attaccamento a questo territorio, ci spinge a ribadire con fermezza che è nell'interesse di coloro che scrivono questo documento, sostenere e garantire la tutela dell'ambiente e della salute umana con ogni mezzo possibile, poiché sono irripetibili.

Allo stesso tempo, chiediamo di non trascurare l'incertezza che circonda le possibilità di investimento e di ripresa delle proprietà all'interno del SIN Bacino del Fiume Sacco.